



ORIGINALE

COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6

Del 28/03/2013

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:10** nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione **ORDINARIA** e in prima convocazione;

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano all'appello:

N	Consigliere	P.	A.
1	Corongiu Alessandra	X	
2	Manca Giovanni Battista	X	
3	Pillitu Fabio	X	
4	Scano Robertino	X	
5	Pias Lorenzo	X	
6	Marras Walter	X	
7	Pillolla Roberto	X	

N	Consigliere	P.	A.
8	Deidda Sabrina	X	
9	Sollai Nicola	X	
10	Ortu Cecilia		X
11	Desogus Carlo	X	
12	Giglio Anna Enrica	X	
13	Palmas Erika	X	

Assume la Presidenza la **dott.ssa Corongiu Alessandra** in qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Comunale, la dott.ssa Castagna Maria Giovanna**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27/09/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del succitato D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Pimentel in quanto rientrante tra i comuni riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere dal 01 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97), calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato;

- l'art. 13, comma 2, del succitato D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del succitato D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del succitato D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni iscrivono, per il 2013, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 27/09/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012;

RITENUTO di confermarle;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile dell'area Amministrativo-Contabile, ai sensi/degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Entra il Consigliere Ortu alle ore 18,15

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **7,6 x mille**;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **4 x mille**;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: **2 x mille**;

- 2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- 3) di dare atto che l'aliquota del 4 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

- 4) di dare atto che la suddetta detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

- 5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA
CORONGIU

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GIOVANNA
CASTAGNA

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line dal giorno 02/04/2013 al giorno 17/04/2013 (art.32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69);

E' stata comunicata, con lettera n° 1.050 in data 02/04/2013 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA**



COMUNE DI PIMENTEL CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. **9** Data Proposta **19/03/2013**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 19/03/2013

IL Responsabile

Mascia Anna Maria

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

Data